

Condizioni generali

per la certificazione di sistemi di gestione

CERTIF 1010 V10- 2024/11

ARTICOLO 1: DEFINIZIONI

Gruppo AFNOR indica il gruppo che comprende l'associazione AFNOR e le Aziende, associazioni e consorzi in cui AFNOR detiene direttamente o indirettamente una partecipazione azionaria o in cui AFNOR ha un'influenza prevalente o nomina organi di amministrazione o gestione.

Organismo di Certificazione è la società parte del Gruppo Afnor, che ha l'autorizzazione a rilasciare Certificati.

In particolare:

AFNOR Certification SAS

11 Rue Francis de Pressencé 9

3571 La Plaine Saint-Denis CEDEX France

per la certificazione di Sistemi di Gestione in accordo agli standard ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 e ISO 27001.

AFNOR Italia S.r.l.

Via Artigianelli, 4

20900 Monza (MB) Italia

per la certificazione di Sistemi di Gestione in accordo agli standard ISO 37001, ISO 37301, UNI/PdR 125, PAS 24000 e UNI/PdR 192.

Per *Azienda* si intende qualsiasi persona giuridica che richiede la certificazione o che detiene uno o più certificati.

Intermediario: persona giuridica che vende i servizi di certificazione dell'Organismo di Certificazione. L'Intermediario può essere qualsiasi Azienda affiliata o qualsiasi agente del Gruppo AFNOR.

Per *Condizioni Specifiche* si intendono le condizioni contrattuali che completano le presenti Condizioni Generali e che sono costituite da un preventivo economico e da una o più Appendici Tecniche relative alla/e norma/e scelta/e.

ARTICOLO 2: QUADRO CONTRATTUALE

Il Contratto che regola il rapporto tra l'Organismo di Certificazione e l'Azienda è composto dalle presenti Condizioni Generali e dalle Condizioni Specifiche, denominate "Proposta".

Il presente Contratto prevale su qualsiasi altro accordo preventivamente intercorso tra le parti sul medesimo oggetto.

Il presente contratto entrerà in vigore alla data in cui entrambe le parti firmeranno le Condizioni Specifiche e terminerà alla scadenza del/i certificato/i. Nel caso in cui l'Azienda non ottenga il/i certificato/i dopo tre anni dalla sottoscrizione della proposta, il contratto si risolve *ipso jure*, senza che l'Azienda abbia diritto ad alcun risarcimento.

Se la Azienda accetta la proposta di audit di rinnovo inviata dall'Organismo di Certificazione, entra in vigore un nuovo

contratto di certificazione con nuove condizioni specifiche.

L'Azienda dovrà accettare l'audit di rinnovo entro due (2) mesi prima della scadenza del certificato, al fine di garantire il tempo necessario per condurre azioni correttive il cui scopo è quello di raggiungere la conformità agli standard di riferimento.

ARTICOLO 3: SCOPO

Direttamente o tramite un Intermediario, l'Azienda chiede all'Organismo di Certificazione, che accetta, di effettuare una valutazione del sistema di gestione dell'Azienda, in vista dell'eventuale rilascio di uno o più certificati basati su uno o più standard e di un diritto all'utilizzo dei marchi ad essi relativi. Quando la/e norma/e richiedono l'implementazione di una guida per una specifica area di business, l'Organismo di Certificazione fornisce all'Azienda la suddetta "guida applicativa" della/e norma/e scelta/e.

La scelta della/e norma/e e la sua/e versione/i è contenuta nell'Appendice Tecnica.

ARTICOLO 4: OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

ARTICOLO 4.1: Audit

L'Organismo di Certificazione si impegna ad avvalersi di auditor qualificati e ad adottare mezzi adeguati al fine di:

- valutare il sistema di gestione applicato dalla Azienda, per conformarsi allo standard o agli standard prescelti, secondo le Condizioni Particolari sottoscritte,
- effettuare, durante la validità del/i certificato/i rilasciato/i, secondo quanto sopra previsto, audit di follow-up del sistema di gestione come definiti nella/e norma/e.

L'Organismo di Certificazione comunica all'Azienda le condizioni di audit.

Per quanto riguarda i sistemi di gestione ai sensi della UNI/PdR 125, UNI/PdR 192 e della PAS 24000 nel corso della verifica verrà intervistato un campione del personale e presa visione di un campione delle buste paga aziendali.

La numerosità dei due campioni è determinata sulla base delle dimensioni aziendali, dei siti che rientrano nel Sistema di Gestione e delle criticità, nel caso della PAS 24000 del settore di riferimento.

Le interviste saranno effettuate dal team di audit incaricato in forma riservata e, nel caso della PAS 24000, interesseranno anche gli RLS aziendali e gli eventuali rappresentanti sindacali.

ARTICOLO 4.2: Certificazione

Dopo l'audit di cui sopra e se lo ritiene soddisfacente, l'Organismo di Certificazione rilascerà all'Azienda uno o più certificati stampabili su supporto cartaceo che attestino la conformità alla/e norma/e. Inoltre, un'applicazione elettronica, consultabile sul sito dell'Ente di Certificazione www.afnor.org, attesta in tempo reale l'avvenuta certificazione dell'Azienda.

I certificati e i documenti di certificazione riguardano solo l'attività e i siti specificati nei Termini specifici dell'Appendice tecnica e approvati durante la valutazione.

I certificati, i documenti di certificazione e i rapporti di audit redatti dall'Organismo di Certificazione, qualunque sia la loro forma, sono emessi utilizzando una modulistica standard che può essere modificata dall'Organismo di Certificazione, previa comunicazione, laddove di interesse dei clienti.

L'Organismo di Certificazione si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di aggiungere o eliminare una qualsiasi delle indicazioni e/o dei segni distintivi apposti sui certificati e sui documenti di certificazione.

Su richiesta scritta dell'Azienda e previa approvazione dell'Organismo di Certificazione, i certificati e i documenti di certificazione possono includere Marchi di Riconoscimento (informazioni su accordi di mutuo riconoscimento, approvazione, accreditamenti, rispettivi marchi e loghi, ecc.). Il rifiuto da parte dell'Organismo di Certificazione di tale richiesta non darà diritto all'Azienda ad alcun compenso.

I certificati e i documenti di certificazione restano di proprietà dell'Organismo di Certificazione e non possono essere trasferiti, assegnati o modificati in alcun modo. Sono emessi per un periodo di tre anni e sono rinnovabili per periodi successivi uguali, salvo cambiamenti nelle leggi o nei regolamenti applicabili.

ARTICOLO 4.3: Ricorsi

Qualora un'Azienda contesti una delle decisioni dell'Organismo di Certificazione, deve sollevare la questione inviando una raccomandata con avviso di ricevimento all'Organismo competente dell'Organismo di Certificazione:

> In prima istanza, la Direzione Generale dell'Ente di Certificazione;

> In seconda istanza, - il presidente del Comitato di Valutazione e Imparzialità dell'Ente di Certificazione.

Nessun ricorso contro una decisione dell'Organismo di Certificazione comporta la sospensione di tale decisione.

ARTICOLO 4.4: Regole sui marchi

Al momento dell'invio del/i certificato/i, l'Organismo di Certificazione invia all'Azienda le regole generali e lo schema grafico relativi alle condizioni d'uso del marchio in questione.

ARTICOLO 5: OBBLIGHI DELL'AZIENDA

ARTICOLO 5.1: Obblighi riferiti alla verifica

5.1.1. Obblighi generali riferiti alla verifica

L'Azienda si impegna a collaborare con l'Organismo di Certificazione per facilitare il lavoro di controllo del rispetto delle regole di certificazione liberamente accettate e a pagare gli importi dovuti all'Organismo di Certificazione o, se necessario, all'Intermediario. L'Azienda dichiara di rispettare le disposizioni legali. Ciò significa in particolare per la Azienda di:

- > fornire all'Organismo di Certificazione o ai suoi rappresentanti autorizzati tutti i documenti di lavoro richiesti, in particolare quelli utilizzati dalla Azienda, in tempo utile per permettere il lavoro dell'Organismo di Certificazione,
- > fornire all'Organismo di Certificazione i mezzi per accedere al sito di verifica, nonché le attrezzature necessarie per le sue verifiche,
- > garantire, per tutto il personale inviato dall'Organismo di Certificazione, che tutte le norme di salute e sicurezza siano conformi alle leggi e ai regolamenti in vigore,
- > prendere tutte le misure necessarie per facilitare il corretto svolgimento delle verifiche dell'Organismo di Certificazione,
- > accettare, su richiesta dell'Organismo di Certificazione, la presenza di un osservatore silenzioso e/o di un esperto tecnico nella misura in cui la sua presenza sia richiesta dalle regole di accreditamento o da licenze per operare relative allo schema di certificazione, o sia ritenuta necessaria dall'Organismo di certificazione per adempiere al processo di certificazione del cliente, o per contribuire al processo di qualificazione degli auditor dell'Organismo di certificazione. Queste persone rispetteranno lo stesso livello di riservatezza dei membri del team di audit,
- > firmare debitamente e restituire le notifiche inviate dall'Organismo di Certificazione prima di ogni audit entro i termini ivi indicati. In mancanza di una risposta entro tale termine, si riterrà che la Azienda accetti i termini contenuti in dette notifiche,
- > inviare all'Organismo di Certificazione, se necessario, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mezzo PEC a afnoritalia@legalmail.it, una richiesta debitamente motivata di contestazione dell'eventuale auditor, entro un giorno dal ricevimento della notifica di audit.

L'Azienda si impegna a fornire informazioni accurate, veritiere e complete all'Organismo di Certificazione e a divulgare qualsiasi informazione di qualsiasi tipo che abbia un impatto sul processo di certificazione. In particolare, l'Azienda deve:

- > informare l'Organismo di Certificazione di precedenti processi di certificazione e/o valutazione in cui si è impegnata e dei loro risultati,
- > fornire, se necessario, all'Organismo di Certificazione il nome della/e organizzazione/i che forniscono o hanno fornito servizi di consulenza o simili¹.
- > comunicare, se del caso, il livello di integrazione effettivo, che ha un impatto sul ciclo di audit del processo di certificazione.

5.1.2. Obbligazioni specifiche riferite agli audit condotti a distanza

5.1.2.1 Quando lo schema di certificazione secondo lo standard scelto dall'Azienda lo permette, e previa convalida della scelta di questa opzione nelle condizioni specifiche,

- * se l'Azienda opta per gli strumenti di comunicazione multitasking offerti dall'Intermediario o dall'Organismo di Certificazione, si impegna a rispettare rigorosamente le regole di utilizzo della piattaforma dedicata a tale scopo,
- * in tutti i casi, l'obbligo di sicurezza degli strumenti di comunicazione multitasking e di protezione dei dati scambiati nell'ambito delle verifiche a distanza è a carico della Parte che assicura l'attuazione della soluzione. Quest'ultima si impegna a mettere in atto dispositivi che garantiscano una robustezza ottimale delle sue risorse informatiche e di comunicazione per proteggere l'hosting, la conservazione e lo scambio dei dati che circolano nell'ambito degli audit a distanza, di fronte a minacce comuni come worm, virus, trojan horse, spyware, senza che questo elenco sia esaustivo, al fine di prevenire qualsiasi utilizzo non autorizzato, e proteggere gli scambi contro qualsiasi distruzione accidentale o illecita, perdita, alterazione divulgazione, accesso non autorizzato e contro qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

5.1.2.2. L'Azienda si impegna pertanto irrevocabilmente, sia per sé che per conto di tutte le persone che lavorano per lei direttamente o indirettamente, che si tratti del suo personale o dei suoi fornitori di servizi e di cui risponde, a fare ogni sforzo per garantire che questo obbligo di sicurezza e di riservatezza che presiede necessariamente a questi scambi a distanza, sia rispettato in ogni momento.

In caso di mancato rispetto di questi obblighi contrattuali da parte della Azienda, l'Organismo di Certificazione, sulla base di ulteriori informazioni, ridefinirà le condizioni di conduzione dell'audit o attuerà, se del caso, la disposizione di risoluzione (ARTICOLO 9).

ARTICOLO 5.2: Obblighi riferiti alla certificazione

¹ Servizi di assistenza per la progettazione, l'implementazione e il mantenimento del sistema di gestione; servizi di assistenza per raggiungere o aumentare la qualità del prodotto o del servizio; compiti più generali il cui scopo è quello di acquisire o facilitare

5.2.1. Condizioni specifiche per uno schema di certificazione in corso di accreditamento

Quando lo schema di certificazione richiede all'Organismo di certificazione di essere accreditato da un ente di accreditamento, è concordato tra le parti che, durante l'intero periodo di valutazione del file di accreditamento dell'Organismo di certificazione, lo schema di certificazione può essere soggetto a aggiustamenti riferiti al processo di certificazione e in particolare al calcolo del numero di giorni di audit, senza che l'Azienda possa obiettare. Tali aggiustamenti (evoluzione o aggiornamento) se necessari, saranno oggetto di una maggiorazione economica pagata dall'Azienda.

5.2.2 Condizioni specifiche per uno schema di certificazione accreditato

Per quanto riguarda le certificazioni rilasciate da AFNOR Certification sotto accreditamento (attestati n. 4-0001, 4-0571 e 5-0030, scopo disponibile su www.cofrac.fr), e da Afnor Italia sotto accreditamento (attestato n. 134A, scopo disponibile su www.acredia.it), l'Azienda accetta qualsiasi modifica del ciclo e del processo di certificazione derivante da un aggiornamento del ciclo di certificazione e/o delle regole di accreditamento, e riconosce che un rifiuto di conformarsi a tale riguardo sarà considerato come un rifiuto dello schema di certificazione scelto e potrà comportare una sospensione che potrebbe estendersi alla revoca del o dei certificati in questione. Tale modifica o aggiornamento, se necessario, sarà oggetto, se del caso, di un preventivo supplementare che dovrà essere accettato dalla Azienda.

L'Azienda accetta inoltre di ricevere i rappresentanti dell'ente di accreditamento nel corso dei witness audit che interessano gli accreditamenti di AFNOR ITALIA o di AFNOR CERTIFICATION.

Inoltre l'azienda si impegna ad accettare gli eventuali audit effettuati da Accredia nel corso delle sue attività di sorveglianza del mercato di certificazione.

5.2.2.1 Per la durata del ciclo di certificazione, l'Azienda si impegna a:

- > autorizzare un audit di certificazione iniziale organizzato in due fasi in loco, durante il ciclo di certificazione iniziale di un sistema di gestione. Se su richiesta dell'azienda specificata nel contratto di certificazione, la fase 2 viene condotta immediatamente dopo la fase 1, l'Azienda accetta di non poter beneficiare dei risultati dell'audit della fase 1 ai fini della

l'ottenimento di un certificato; gestione completa o parziale del sistema di gestione di un'azienda; scrittura di manuali, guide e procedure.

preparazione dell'audit di fase 2. Nel caso in cui l'Organismo di Certificazione rilevi dei problemi gravi, cioè che potrebbero dar luogo a deviazioni durante l'audit di fase 2, l'Azienda può decidere unilateralmente se mantenere o meno la data dell'audit della fase 2. L'Azienda è informata che i risultati dell'audit di certificazione della Fase 1 possono causare la cancellazione o il rinvio dell'audit della Fase 2. Per quanto riguarda il rinnovo di una certificazione di un sistema di gestione, l'audit in loco è richiesto e può includere due fasi ogni volta che vengono apportate modifiche significative al sistema.

> approvare qualsiasi audit annuale di follow-up specificato nelle Condizioni Specifiche e, se necessario, qualsiasi audit aggiuntivo che l'Organismo di Certificazione ritenga necessario. Il numero di audit di follow-up durante il periodo di validità del/i certificato/i è almeno pari a due, una volta per anno solare. In particolare, il primo audit di follow-up del ciclo iniziale di certificazione di un sistema di gestione deve essere organizzato entro un periodo massimo di dodici (12) mesi dalla data della decisione di certificazione. I costi degli audit di follow-up e degli audit supplementari sono a carico dell'azienda.

> fornire tutte le risposte necessarie su richiesta dell'Organismo di Certificazione a seguito di un reclamo o di un altro evento esterno che abbia un impatto sulla certificazione,

> rispettare, durante il periodo di validità del/i certificato/i, i requisiti della/e norma/e.

L'Azienda è autorizzata ad utilizzare sotto la propria responsabilità e nella loro integrità, qualsiasi rapporto di audit, certificato e documento di certificazione, redatto dall'Organismo di Certificazione nel processo di certificazione.

Spetta all'Organismo di Certificazione:

> se non ha completato l'audit di rinnovo della certificazione o se non è messo nelle condizioni di verificare l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive per qualsiasi non conformità maggiore, prima della data di scadenza della certificazione, non procedere con il rinnovo della certificazione e l'estensione della validità della certificazione.

> se non è messo nelle condizioni di verificare l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive per qualsiasi non conformità maggiore entro 6 mesi:

- dall'ultimo giorno della Fase 2, nell'audit di certificazione in loco iniziale,
- che segue la scadenza della certificazione, nel rinnovo della certificazione,

deve ripetere la Fase 2 prima di raccomandare la certificazione.

5.2.2.2. Audit condotti in circostanze eccezionali e imposti da un requisito di legge

5.2.2.2.1 Audit condotti in circostanze eccezionali

Un audit in circostanze eccezionali può essere avviato quando

l'Organismo di Certificazione ha informazioni sul mancato rispetto dei doveri contrattuali da parte dell'Azienda. In tal caso, l'Azienda non può contestare alcun auditor, a meno che non sussistano condizioni di indipendenza del auditor.

Se le informazioni non sono giustificate, i costi relativi a tale audit sono a carico dell'Organismo di Certificazione. In caso contrario, sono a carico dell'Azienda.

5.2.2.2.2 Audit eccezionali imposti da requisiti di legge

L'esecuzione da parte dell'Organismo di Certificazione di audit senza preavviso imposti da un obbligo legale può essere attivata quando i requisiti legali di diritto pubblico o un'autorità competente lo richiedono. In questo caso, i gruppi di audit non possono essere recusati, a meno che non sussistano condizioni di indipendenza di uno o più partecipanti al gruppo di audit. I costi relativi agli audit senza preavviso sono sistematicamente addebitati all'Azienda.

ARTICOLO 5.3: Obblighi per un'organizzazione multi-sito

Un'organizzazione multi-sito non deve essere un'unica entità legale, ma tutti i siti coinvolti devono avere un legame legale o contrattuale con la funzione centrale dell'organizzazione ed essere soggetti allo stesso sistema di gestione definito, stabilito e soggetto a monitoraggio continuo e audit interni dalla funzione centrale. Ciò significa che la funzione centrale ha l'autorità di richiedere a qualsiasi sito di implementare azioni correttive quando necessario. Se del caso, tale autorizzazione dovrebbe essere inclusa in un accordo formale tra la funzione centrale e i siti.

ARTICOLO 5.4: Obblighi di informazione

L'Azienda deve informare l'Organismo di Certificazione se una o più attività da certificare sono soggette a disposizioni legali o regolamentari, il cui rispetto è di esclusiva responsabilità dell'Azienda.

L'Azienda deve informare l'Organismo di Certificazione se utilizza la certificazione per ottenere una riduzione delle ispezioni legali o regolamentari da parte delle Pubbliche Autorità, o per ottenere un'approvazione nell'ambito di una procedura legale o regolamentare, a livello nazionale, europeo o internazionale. In tal caso, in caso di sospensione o ritiro del/i certificato/i, l'Azienda deve informare prontamente le Pubbliche Autorità.

L'Azienda deve comunicare tempestivamente all'Organismo di Certificazione ogni cambiamento significativo, anche per quanto riguarda l'identità dell'Azienda, il suo organico, la sua organizzazione, le sue attività, il suo sistema di gestione, le persone con potere decisionale o i loro rappresentanti. L'organismo di certificazione può valutare l'impatto di tali cambiamenti per il mantenimento del/i certificato/i.

Ogni azienda certificata deve notificare senza indugio all'organismo di certificazione il verificarsi di situazioni che mettono in dubbio l'efficacia del Sistema di Gestione certificato come, ad esempio, per la PAS 24000 inchieste, sanzioni o condanne comminate per la presenza di lavoratori in nero, di lavoro forzato, caporalato o di lavoro minorile non rispettoso delle normative di legge del paese di riferimento.

L'azienda certificata ISO 45001 deve notificare senza indugio all'organismo di certificazione il verificarsi di incidenti gravi o di violazioni delle norme che richiedono l'intervento dell'autorità di regolamentazione competente.

L'azienda certificata o in certificazione in accordo allo standard ISO 37001 deve informare tempestivamente Afnor Italia nel momento in cui venisse coinvolta in qualche situazione critica tale da compromettere la garanzia del sistema (esempio notizie di pubblico interesse, crisi o coinvolgimento in qualche procedimento giudiziario per fenomeni corruttivi o simili). Altrettanto l'Azienda dovrà avvisare tempestivamente Afnor Italia di qualunque evento relativo a fenomeni corruttivi che possa avere coinvolto una o più delle proprie Risorse Umane, e le conseguenti azioni adottate per il contenimento degli effetti di tale evento, l'analisi delle cause radice, le relative azioni correttive.

Il titolare del/i certificato/i deve in tal caso garantire che, durante il periodo di transizione e fino all'attuazione finale, il nuovo sistema soddisfi i requisiti della/e norma/e. Le varie fasi del sistema dovrebbero essere identificate e seguite.

In caso di dubbio, l'azienda ha la responsabilità di informare l'organismo di certificazione del potenziale problema derivante dai cambiamenti, al fine di gestire insieme la questione.

ARTICOLO 5.5: Uso del marchio e riferimenti alla certificazione

Durante la validità del suo o dei suoi certificati, l'Azienda si impegna a non fare riferimento alla sua certificazione e ad apporre, anche sul suo sito web, i marchi ad essa relativi, se non in conformità con quanto previsto dal Regolamento d'uso del marchio. L'azienda si impegna a non utilizzare la propria certificazione in modo tale da danneggiare la reputazione dell'Organismo di Certificazione e/o del sistema di certificazione e da compromettere la fiducia riposta in esso dal pubblico.

Inoltre, la Azienda non è autorizzata a collegare il/i marchio/i menzionato/i sul proprio sito web direttamente al sito www.afnor.org, senza l'espressa autorizzazione preventiva dell'Organismo di Certificazione. L'Azienda si impegna a rimuovere il suddetto link, prontamente, a prima richiesta, nel caso in cui l'Organismo di Certificazione riscontri che il contenuto del Sito Web della Azienda non sia in linea con la sua

etica o con quella del Gruppo AFNOR o con le leggi e i regolamenti applicabili in vigore o contraddica una disposizione normativa nazionale o internazionale.

Al di là del periodo di validità del/i certificato/i, all'Azienda è vietato l'utilizzo del/i marchio/i.

Inoltre, l'Azienda non è autorizzata a fare riferimento all'accreditamento dell'Organismo di Certificazione se non attraverso la riproduzione integrale del rapporto di audit o del certificato rilasciato.

L'ente di certificazione non autorizza l'Azienda a riferire al proprio accreditamento, se non riproducendo integralmente il rapporto di audit o il certificato rilasciato.

ARTICOLO 5.6: Termine del contratto di certificazione

Quando il certificato non è più valido per qualsiasi motivo (mancato rinnovo o ritiro), l'Azienda si impegna, a partire dalla notifica, a rimuovere in primo luogo qualsiasi menzione del/i certificato/i e del/i marchio/i da qualsiasi documento e materiale commerciale, e in secondo luogo a cessare di utilizzare qualsiasi riferimento alla certificazione.

L'Azienda tiene a disposizione dell'Organismo di Certificazione, che può richiederlo, un elenco completo dei documenti tecnici e del materiale commerciale che ha utilizzato.

ARTICOLO 6: RISERVATEZZA

L'Organismo di Certificazione mette a disposizione del pubblico le informazioni relative alla concessione, sospensione, riduzione o ritiro della certificazione. In particolare, l'Azienda autorizza l'Organismo di Certificazione a divulgare qualsiasi informazione riportata sul/i certificato/i e a menzionare permanentemente tali informazioni sul proprio sito web, anche nell'elenco delle Società certificate, durante la validità del/i certificato/i.

Gli auditor impiegati o subappaltati, gli osservatori silenziosi e qualsiasi persona coinvolta nel processo di certificazione sono vincolati da un obbligo di riservatezza professionale.

Inoltre, l'Organismo di Certificazione si impegna a non divulgare, anche parzialmente, a terzi, qualsiasi informazione di cui venga a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, senza il consenso preventivo e scritto dell'Azienda. Se le informazioni sono richieste per essere divulgate a terzi, per ragioni di legge o regole di certificazione, l'Azienda è informata delle informazioni fornite dall'Organismo di Certificazione nei limiti contenuti nella legge o nello schema di certificazione.

Tuttavia, l'Organismo di Certificazione è autorizzato a fornire:

- Al personale dell'Organismo di accreditamento e a qualsiasi persona incaricata dall'Organismo di accreditamento, che è anche vincolato da un impegno di segreto professionale, tutte le informazioni di cui dispone

sull'Azienda allo scopo di gestire la certificazione e dimostrare il rispetto delle regole di accreditamento, a condizione che la certificazione interessata è in fase di accreditamento da parte dell'Organismo di Accreditamento o è rilasciata sotto accreditamento. Tali informazioni riguardano in particolare il rapporto di audit, che è di proprietà dell'Organismo di Certificazione. Quando, a tal fine, l'Organismo di Certificazione deve comunicare documenti appartenenti all'Azienda all'Organismo di Accreditamento o ai suoi rappresentanti, l'Organismo di Certificazione dovrà informarne preventivamente l'Azienda. Per la certificazione secondo una norma privata il cui titolare non sia un Organismo di Certificazione o una certificazione regolamentare, le stesse disposizioni possono applicarsi, rispettivamente, al personale del titolare della norma, alle autorità competenti e ad ogni soggetto da queste incaricato. Il titolare del sistema di riferimento si impegna inoltre a rispettare la riservatezza dei dati ad esso trasmessi, in conformità al sistema di certificazione interessato.

- ai membri del Gruppo AFNOR qualsiasi informazione in suo possesso relativa all'Azienda, ad eccezione delle informazioni puramente tecniche contenute nei rapporti di audit.

Tali informazioni riguardano in particolare l'identificazione dell'Azienda, il rispettivo standard e i termini concordati.

L'Organismo di Certificazione e gli altri membri del Gruppo AFNOR possono menzionare l'Azienda nel loro materiale pubblicitario.

La presente clausola rimane in vigore fino a cinque anni dopo la cessazione del contratto.

L'Organismo di Certificazione si oppone espressamente all'integrazione, trasmissione o assorbimento in qualsiasi modo di dati [compreso questo documento], in qualsiasi forma, su cui detiene diritti di proprietà intellettuale, in motori o algoritmi di intelligenza artificiale. L'organismo di certificazione si oppone pertanto a qualsiasi operazione di raccolta, text e data mining (ai sensi dell'articolo L. 122-5-3 del Codice francese della proprietà intellettuale), arricchimento o creazione di derivati relativi a tali dati, anche mediante raccolta automatizzata di dati e dispositivi di intelligenza artificiale, che costituirebbero quindi atti di violazione, a meno che l'organismo di certificazione non acconsenta espressamente diversamente.

ARTICOLO 7: TERMINI DI PAGAMENTO

ARTICOLO 7.1: Compensi

Il compenso dovuto all'Organismo di Certificazione o, eventualmente, all'Intermediario è definito nelle Condizioni Specifiche dell'Offerta. Le spese di trasporto e di alloggio (vitto

e alloggio) relative alla conduzione degli audit sono a carico dell'Azienda e da questa rimborsate all'Organismo di Certificazione o, eventualmente, all'Intermediario.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la procedura di rilascio del certificato sia sospesa, gli importi per il lavoro condotto o avviato dall'Organismo di Certificazione sono dovuti o rimangono di spettanza dell'Organismo di Certificazione. Se un audit viene rinviato o annullato unilateralmente dall'Azienda dopo aver accettato le date di conduzione dell'audit stesso, prima dell'inizio dell'audit, l'Organismo di Certificazione o, eventualmente, l'Intermediario si riserva il diritto di chiedere all'Azienda il pagamento del 30% del prezzo che sarebbe stato applicato se l'audit fosse stato effettuato. Se questo rinvio o annullamento è richiesto dall'Azienda meno di quindici (15) giorni di calendario prima della data d'inizio concordata dell'audit, sarà applicabile il 100% del prezzo dell'audit citato.

ARTICOLO 7.2: Pagamento

Per la certificazione iniziale, le fatture saranno emesse dall'Organismo di Certificazione o, se necessario, dall'Intermediario come previsto di seguito: 30% alla data della firma, il saldo al completamento dell'audit. Per gli audit annuali di controllo e di rinnovo, le fatture sono emesse al completamento di ogni audit.

In assenza di un accordo scritto contrario, gli onorari devono essere pagati con assegno o bonifico entro 30 giorni dalla data della fattura. Nessuno sconto è concesso per il pagamento della fattura prima della scadenza.

In caso di ritardo nel pagamento, è dovuta una penale calcolata utilizzando il tasso stabilito dalla Banca Centrale Europea, aumentato di 2 punti. La penale è calcolata sull'importo del pagamento ritardato per il periodo del ritardo, compresa la data di ricevimento del pagamento, senza che sia necessario alcun preavviso.

Le sanzioni di cui sopra non sono definitive e sono applicabili fatte salve eventuali altre sanzioni e/o risarcimenti idonei a riparare il danno subito dall'Organismo di Certificazione per il ritardato pagamento da parte dell'Azienda.

Pertanto, in caso di mancato pagamento dell'ultima prestazione effettuata, allo scadere del termine di pagamento indicato nella fattura emessa dall'Organismo di Certificazione, quest'ultimo si riserva il diritto di sospendere l'adempimento dei propri obblighi come definiti all'articolo 3 delle presenti condizioni generali, in particolare decidendo di non organizzare i successivi audit necessari per mantenere o rinnovare il certificato attuale.

ARTICOLO 7.3: Tasse e spese bancarie internazionali

In caso di servizi eseguiti al di fuori del territorio nazionale dell'Organismo di Certificazione, l'Azienda pagherà alle autorità

e/o all'autorità locale competente le imposte e/o i diritti nazionali diretti e indiretti che ne derivano e si impegnerà a fornire, su richiesta dell'Organismo di Certificazione, i documenti necessari a comprovare il pagamento di tali imposte e/o diritti. L'azienda deve anche farsi carico di tutte le spese bancarie da esso derivanti.

ARTICOLO 8: RIDUZIONE DELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE, SOSPENSIONE E RITIRO DELLA CERTIFICAZIONE

Una decisione di sospensione del o dei certificati può essere presa nei confronti della Azienda nei seguenti casi:

- > su sua richiesta, in particolare in caso di una riorganizzazione che le impedisca temporaneamente di mantenere la sua conformità alla/e norma/e,
- > su iniziativa dell'Organismo di Certificazione sulla base di deviazioni dalla/e norma/e; o in caso di rapporti di audit successivi che mettono in dubbio l'attuazione del sistema di gestione e/o la conformità del servizio alla/e norma/e; o il cliente non permette di effettuare gli audit nei tempi o secondo le frequenze richieste; o il cliente non rispetta le linee guida per l'utilizzo dei marchi di certificazione.

Tale sospensione potrà essere di dodici mesi al massimo, a seguito di una richiesta dell'Azienda, e di sei mesi al massimo a seguito di una richiesta dell'Organismo di Certificazione. Questi termini includono il completamento dell'azione di revoca della sospensione. Durante questo periodo, l'Azienda non compare più nell'elenco delle Aziende certificate disponibile sul portale www.afnor.org. La ricerca elettronica del certificato, disponibile attraverso il portale internet, indicherà lo stato di sospensione del certificato.

Al momento della notifica della sospensione del suo o dei suoi certificati da parte dell'Organismo di Certificazione, l'Azienda si impegna a non emettere materiale commerciale e/o tecnico contenente una menzione della sua certificazione e a non menzionarla in alcun modo.

Una sospensione del certificato non prolunga il periodo di validità di tale/i certificato/i.

Per quanto riguarda la certificazione del sistema di gestione, la decisione di ridurre il campo di applicazione della certificazione può essere presa nei confronti dell'Azienda se quest'ultima non rispetta uno dei requisiti di certificazione all'interno del campo di applicazione della certificazione secondo i requisiti della norma. In caso di riduzione dello scopo di certificazione, l'Azienda si impegna a modificare qualsiasi documento pubblicitario relativo alla sua certificazione.

ARTICOLO 9: TERMINE DEL CONTRATTO

Se la Azienda non ha adottato le misure richieste per revocare

la sospensione, il certificato viene ritirato e il contratto si risolve ipso jure. Inoltre, se una delle parti commette una violazione materiale di qualsiasi altro obbligo, può essere richiesta dall'altra parte di eseguire i suoi obblighi entro un mese dal ricevimento di un avviso scritto. In caso di inefficacia dell'avviso, la parte emittente può rescindere il presente contratto in qualsiasi momento per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, con un preavviso di due mesi dal ricevimento. La risoluzione del contratto implica il ritiro del/i certificato/i. In caso di recesso da parte della Azienda, non giustificato dalla violazione di un obbligo da parte dell'Organismo di Certificazione, l'Azienda rinuncerà alle somme già versate e sarà dovuta all'Organismo di Certificazione una penale pari al 20% delle somme dovute.

Al termine del presente contratto, l'Organismo di Certificazione si impegna a distruggere i documenti che non gli sono più necessari e/o a restituire alla Azienda, su richiesta, i documenti che le sono stati forniti.

ARTICOLO 10: RESPONSABILITA'

L'Organismo di Certificazione si impegna a impiegare tutti i mezzi necessari per l'erogazione dei suoi servizi.

La sua responsabilità non sarà coinvolta se non in caso di errore o negligenza, di cui la Azienda è tenuta a fornire la prova.

In questo caso, l'obbligo dell'Organismo di Certificazione nei confronti della Azienda per i danni, le perdite, i costi, le spese e le altre perdite subite quando è coinvolta la sua responsabilità professionale, non deve superare, indipendentemente dalle circostanze, dalla natura e dall'importanza della perdita, un importo pari a quindici volte l'importo della giornata di audit.

L'Azienda è l'unica responsabile dell'uso che fa del suo o dei suoi certificati, che mostrano una valutazione ma non l'esistenza di una garanzia. L'Azienda si impegna, in caso di contestazione da parte di terzi, a non coinvolgere la responsabilità dell'Organismo di Certificazione sull'interpretazione prevista del valore del suo o dei suoi certificati.

Il rilascio del/i certificato/i e/o di qualsiasi altro documento, qualunque sia il supporto, e l'eventuale intervento dell'Organismo di Certificazione non implica che l'Azienda abbia rispettato, rispetti e rispetti la legge e/o la regolamentazione.

Allo stesso modo, il rilascio del/i certificato/i non costituisce una notifica di conformità a requisiti della normativa e/o della legge, emessi in particolare da enti nazionali o internazionali.

ARTICOLO 11: DATI PERSONALI

I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

- Esecuzione dei servizi ordinati dal cliente;
- mettere in contatto il cliente con le persone da contattare in relazione alla vendita;

- redazione fatture;
- analisi statistica dei dati dei clienti;
- invio di informazioni commerciali.

I Dati Personali raccolti e trattati sono destinati esclusivamente all'utilizzo da parte dell'Organismo di Certificazione e dei suoi partner coinvolti nella gestione delle vendite e nell'erogazione dei servizi.

L'Organismo di Certificazione può anche condividere i Dati Personali del cliente con altre entità del Gruppo AFNOR, i suoi fornitori e subappaltatori, in Francia e all'estero, per gli scopi sopra indicati.

Secondo la normativa europea vigente, il cliente ha il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, revoca del consenso, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento e portabilità dei tuoi dati. Tali diritti possono essere esercitati inviando una e-mail a dpo@afnor.org.

ARTICOLO 12: VARIE

Né la mancanza o il ritardo da parte di una delle parti nell'esercizio di qualsiasi diritto, rimedio o privilegio in virtù del presente documento, potrà considerarsi come una rinuncia allo stesso. Se una delle clausole del contratto si dimostra o diventa contraria ai regolamenti applicabili, sarà considerata nulla e non valida, ma non comporterà l'annullamento del resto dell'accordo. Ciascuna delle parti cercherà allora di sostituire la clausola in questione con una disposizione simile senza modificare l'equilibrio giuridico ed economico del contratto.

ARTICOLO 13: FORO APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Contratto è regolato e interpretato secondo la legge nella quale ha sede l'Organismo di Certificazione. In caso di controversia riguardante l'interpretazione, la formazione o l'esecuzione del Contratto, le Parti convengono di tentare di raggiungere una soluzione amichevole. Se non dovessero riuscirci, la controversia sarà sottoposta alla competenza esclusiva del tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede legale dell'organismo di certificazione/intermediario (v. Art. 1).

ARTICOLO 14: SISTEMA DI ALLERTA PROFESSIONALE

In conformità con le disposizioni della legge n. 2016-1691 del 9 dicembre 2016 sulla trasparenza, la lotta alla corruzione e la modernizzazione della vita economica, l'organismo di certificazione AFNOR Certification ha istituito un sistema di allerta professionale disponibile all'indirizzo <https://international.afnor.com/dispositifs-dalertes-professionnelles>

per raccogliere qualsiasi tipo di segnalazione da parte di una persona fisica che agisce in buona fede e riguardante fatti gravi.

ARTICOLO 15: FIRMA

Il presente contratto potrà essere firmato manualmente o elettronicamente. Nel caso in cui le parti concordino espressamente che il Contratto venga firmato elettronicamente, dichiarano di accettare il fatto di esprimere e materializzare il proprio consenso mediante un sistema di autenticazione sicura proposto dall'Organismo di certificazione, organizzato da una piattaforma gestita da un fornitore di servizi specializzato.

La firma elettronica così utilizzata sostituisce la firma autografa secondo quanto previsto dagli articoli 1366 e 1367 del codice civile e dal decreto attuativo n. 2017-1416 del 28 settembre 2017 sulle firme elettroniche, di recepimento del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Le parti si impegnano a non contestare il contenuto, l'attendibilità, l'integrità o il valore probatorio di un documento e delle informazioni in esso contenute per il solo motivo che il documento è redatto su supporto elettronico e non su supporto cartaceo. Per accordo espresso tra le parti, i supporti elettronici sono considerati, fino a prova contraria, dotati dello stesso grado di affidabilità e dello stesso valore giuridico dei supporti cartacei, e la firma elettronica ha lo stesso valore legale di una firma autografa.

Conformemente al comma 4 dell'articolo 1375 del Codice Civile francese, il presente contratto è redatto in un unico originale digitale, una copia della quale sarà consegnata a ciascuna delle parti direttamente dal fornitore di servizi specializzato dell'Organismo di certificazione.

Se le parti firmano elettronicamente, tale firma e il timbro di autenticazione compaiono sull'ultima pagina del presente contratto.

Per Accettazione

Data: _____

Il Cliente Timbro e Firma

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Cliente approva specificatamente le seguenti clausole:

Articolo 2 in tema di accettazione dell'audit di rinnovo entro due (2) mesi prima della scadenza del certificato.

Data:

Articolo 4.2 in tema di diritto dell'Organismo di Certificazione di modificare, senza preavviso, i template utilizzati per la redazione di certificati, documenti di certificazione e rapporti di audit, aggiungendo o eliminando una qualsiasi delle indicazioni e/o dei segni distintivi apposti sui certificati e sui documenti di certificazione.

Il Cliente Timbro e Firma

Articolo 5.2.1, in tema di diritti dell'Organismo di Certificazione nell'apportare aggiustamenti nei tempi di audit che comportino una maggiorazione economica a carico della Azienda, per uno schema di certificazione in corso di accreditamento.

Articolo 5.2.2, in tema di diritti dell'Organismo di Certificazione di apportare qualsiasi modifica del ciclo e del processo di certificazione derivante da un aggiornamento del ciclo di certificazione e/o delle regole di accreditamento, nell'ambito di uno schema di certificazione accreditato.

Articolo 5.3, in tema di obblighi per un'organizzazione multi-sito, nel disporre nei rapporti con tutti i siti coinvolti nel processo di certificazione di un legame legale o contrattuale con la funzione centrale dell'organizzazione.

Articolo 7, in tema di diritti dell'Organismo di certificazione, nel caso si rinvio o annullamento di un audit da parte dell'Azienda dopo averne accettato le date di conduzione, prima dell'inizio dell'audit, di richiedere il pagamento del prezzo per il 30% e per il 100%, se la richiesta avviene meno di quindici giorni di calendario prima della data d'inizio concordata dell'audit.

Articolo 7.2, in tema di penali per ritardati pagamenti.

Articolo 7.3, in tema di obbligazioni facenti capo all'Azienda in caso di servizi eseguiti al di fuori del territorio nazionale da parte dell'Organismo di Certificazione, di corrispondere alle autorità le imposte e/o i diritti nazionali diretti e indiretti e a fornire all'Organismo di Certificazione i documenti necessari a comprovare il pagamento di tali imposte e/o diritti. L'azienda dovrà farsi carico delle spese bancarie derivanti.

Articolo 9, in tema di recesso da parte della Azienda, non giustificato dalla violazione di un obbligo da parte dell'Organismo di Certificazione, per il quale l'Azienda rinuncerà alle somme già versate e sarà dovuta all'Organismo di Certificazione una penale pari al 20% delle somme contrattualmente pattuite.

Articolo 10, in tema di limitazione della responsabilità dell'Organismo di Certificazione.

Articolo 13, in tema di foro applicabile, prevedendo la competenza esclusiva del tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede legale dell'organismo di Certificazione/intermediario.

PerAccettazione